

**COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO**

69.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FELICE BORGOGGIO

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori BERLANDA ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26- <i>quater</i> del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744)	
LAFORGIA ed altri: Modifica dell'articolo 26- <i>quater</i> del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali (2703)	859
PRESIDENTE	859, 860, 862
BERNARDINI VINICIO	861
CITTERIO EZIO, <i>Relatore</i>	860
SANTAGATI ORAZIO	862

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Berlanda ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* e del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (2744); Laforgia ed altri: Modifica dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, numero 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali (2703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge senatore Berlanda ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, approvata dalla VI Commissione del Senato; Laforgia ed altri: Modifica dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali.

Prego il relatore di riferire alla Commissione sul lavoro svolto dal Comitato ristretto.

EZIO CITTERIO, Relatore. Nel fare riferimento alla relazione svolta nella prima seduta dedicata all'esame del provvedimento in oggetto, devo dire che il Comitato ristretto ha proseguito secondo le linee delineate in quella sede, cioè quelle non di una sanatoria ma di una definitiva sistemazione del problema, giungendo alla redazione di un nuovo testo - modificato anche nel titolo - che, a nome del Comitato stesso, propongo all'attenzione della Commissione.

Mi riservo di entrare nel merito una volta ottenuto il prescritto parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo e del nuovo titolo della proposta di legge n. 2744 proposto dal relatore a nome del Comitato ristretto:

**DISCIPLINA
PER LA REGOLARIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ DI FATTO**

ART. 1.

(Regolarizzazione).

Le società di fatto o irregolari esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale possono essere compresi anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorché intestati ai soci o ad alcuno di essi. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate, entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. La aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le società aventi sedi ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova della esistenza della società deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore all'entrata in vigore della

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

presente legge agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro documento avente data certa.

ART. 2.

(Rapporti progressi).

Le autorizzazioni, licenze, concessioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla società o ad uno o più soci sono volturate alla società risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo o diritto.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, nonché le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle società di fatto o irregolari anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla società risultante dalla regolarizzazione medesima.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle società di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprietà dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento dell'attività imprenditoriale.

Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze né di valore di avviamento.

ART. 3.

(Disposizioni a regime).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle società di qualsiasi tipo nell'anagrafe

delle ditte tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi non può essere effettuata senza la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della società.

Le comunioni ereditarie sono iscritte come tali nell'anagrafe e negli albi di cui al precedente comma e l'eventuale atto di costituzione della società è soggetto alle imposte di cui all'articolo 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle società di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa.

ART. 4.

(Disposizioni finali).

Le società di fatto già regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte già assolate al momento della regolarizzazione od enunciazione. Qualora l'ammontare della imposta dovuta sia inferiore a quello già corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

VINICIO BERNARDINI. Nel dare atto del lavoro svolto dal Comitato ristretto così come riferito dal relatore, desidero precisare che il lavoro intenso cui lo stesso Comitato si è sottoposto non è stato dovuto tanto a disaccordi politici sulla materia, quanto alla complessità tecnica della stessa, tenuto conto anche delle diverse interpretazioni date dalla stessa amministrazione finanziaria sulle questioni relative alle società di fatto e alla loro attività.

Noi riteniamo che il testo cui si è pervenuti sia in grado di risolvere defini-

tivamente la materia. Ce lo auguriamo proprio perché tutto il nostro lavoro è stato indirizzato fondamentalmente a questo. Non ci siamo, cioè, limitati come legislatori — e credo giustamente — a concedere una proroga; ma abbiamo affrontato la questione generale in tutta la sua complessità.

Le questioni più delicate hanno riguardato e riguardano ancora gli immobili. Infatti, come sappiamo mentre civilisticamente questi immobili sono intestati a nome dei soci, fanno parte dell'attività dell'impresa come beni strumentali, ma il catasto non li attribuisce alle società. Per questo noi pensiamo che sia necessario chiarire la questione attraverso una normativa, salvaguardando però le situazioni che si sono determinate sotto questo aspetto, anche nei riguardi dell'amministrazione finanziaria.

Il provvedimento non concede particolari agevolazioni, ma tende a regolarizzare la vita di queste società. Non è da escludere che nel momento in cui, dopo il parere della Commissione bilancio, passeremo a rivedere articolo per articolo e quindi a votare, possano esserci degli aggiustamenti tali da far coincidere la normativa con la volontà politica che è emersa in Commissione.

ORAZIO SANTAGATI. Desidero semplicemente puntualizzare l'atteggiamento del mio gruppo in ordine ai pregevoli lavori svolti dal Comitato e in particolare dal relatore, che ringrazio per la precisione, la passione e l'impegno con cui ha condotto a termine tutto il compito che era affidato al Comitato stesso.

Sulla questione di fondo, quella cioè di dare una sistemazione ma soprattutto una regolarizzazione alle società di fatto, siamo perfettamente d'accordo. Voglio dire cioè che non c'è motivo di dissentire da una impostazione del genere anche perché gli inconvenienti a cui l'attuale legislazione ha dato luogo sono così chiari, documentati ed acquisiti che sarebbe da parte nostra ultronea qualsiasi ulteriore elencazione degli stessi.

Per quanto riguarda il testo che è stato consacrato in un documento nuovo e che porta il nuovo titolo «Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto», sostitutivo del vecchio testo, e, quindi, per quanto riguarda gli articoli in esso testo trasfusi, in linea di massima siamo d'accordo. Sembra cioè a noi che vi sia stato uno sforzo comune da parte di tutti i gruppi per poter passare dalla vecchia alla nuova normativa in una maniera sufficientemente accettabile, nel senso che gli accorgimenti che si sono dovuti prendere per le situazioni pregresse hanno una validità tale da poterli accettare. Tuttavia, siccome è una materia abbastanza complessa, non vogliamo esimerci dal diritto-dovere di ulteriori eventuali perfezionamenti. D'accordo cioè sul provvedimento, d'accordo sulle linee contenute nei vari articoli dello stesso, ciò non toglie che se dovessimo passare alle norme specifiche ci riserveremmo quello sforzo, convergente con la volontà degli altri gruppi, teso al perfezionamento del provvedimento stesso. Sappiamo che il provvedimento deve essere inviato alla Commissione bilancio. Quando quella Commissione avrà espresso il proprio parere per la parte di sua competenza, nella specificazione e nella individuazione delle singole norme cercheremo di fare qualche ulteriore puntualizzazione.

Con questo spirito quindi ribadiamo il voto favorevole al provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, può rimanere stabilito che il nuovo testo del provvedimento sia inviato alla Commissione bilancio perché questa esprima il proprio parere al riguardo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
